

I MPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U)

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

RENDE NOTE

1)- Le aliquote da applicare sul valore degli immobili siti in questo Comune per l'anno 2012,

a) – **8,3 per mille aliquota ordinaria;**

b) – **4,50 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale compresa una pertinenza per ciascuna delle categorie C2-C6-C7;**

- per gli immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- per gli alloggi regolarmente assegnati all'Agenzia Territoriale per la Casa, dal Consorzio intercomunale Torinese e dalla Città' di Torino;
- per gli immobili di proprietà di persone anziane e disabili portatori di handicap che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati ;
- per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'immobile non risulti locato.

c) – **4,50 per mille** per gli alloggi locati ai sensi dell' art. 2 c. 3 della legge 431/1998 (Affitti concordati in base ai patti territoriali);

d)- **2 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis del D.L. 557/1993 convertito nella L. 133/1994;

2)- La detrazione (200,00 Euro) senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicabile anche agli alloggi assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa , dal Consorzio Intercomunale Torinese. dalla Città di Torino e agli alloggi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari;

La detrazione per abitazione principale è elevata a 250,00 Euro per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennità concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato “ persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità “ ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

3)- L'imposta annuale non è dovuta per importi inferiori ai 12 euro.

Il VERSAMENTO A SALDO avrà scadenza 17 DICEMBRE

Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod f.24

Il Segretario Generale- Direttore Generale
(Dott. Emanuele MIRABILE)